



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Genova, 3 Novembre 2014

**Gli obblighi antiriciclaggio dei
professionisti dopo i chiarimenti del
MEF**

Sede di svolgimento: Sala Quadrivium

Breve premessa

- **COLLABORAZIONE PASSIVA** (tracciabilità delle operazioni):
 - **OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE** (c.d. adeguata verifica della clientela)
 - **OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE** nel registro della clientela e conservazione dei documenti in un fascicolo della clientela;

Breve premessa

- **COLLABORAZIONE ATTIVA** (obbligo delle segnalazioni e impedimento nel compimento dei reati):
 - **OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE**
 - **OBBLIGO DI ASTENSIONE** dall' eseguire la prestazione professionale
 - **OBBLIGO DI VIGILARE SULLE INFRAZIONI** da parte dei componenti degli organi di controllo

Chiarimenti del MEF

- In data 3 Dicembre 2013 sono state raggruppati i chiarimenti forniti dal MEF, dall'UIF e dalla GDF sugli adempimenti antiriciclaggio da parte dei professionisti nella Circolare del CNDCEC n. 36 su:
 - obblighi del collegio sindacale con e senza controllo contabile
 - Adeguata verifica della clientela: identificazione del clientela e del titolare effettivo
 - Obblighi semplificati

Chiarimenti del MEF

- Conservazione e registrazione delle informazioni
- Casistica: la registrazione dei contratti di affitto
- Limitazioni all'uso del denaro contante
- Segnalazioni operazioni sospette: termine di prescrizione
- Casistica: cessione di quote di srl



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

***OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
DEL
COLLEGIO SINDACALE***

Dott.ssa Rosalba Basini

Obblighi del collegio sindacale

- ✓ Dalla lettura degli artt. 13, 16 e 52 del D. Lgs. 231/2007, modificato dal D. Lgs. 151/2009,
- ✓ dalla successiva comunicazione UIF del 06/11/2009 e
- ✓ dalla Circolare 16/R dell'Istituto di Ricerca presso il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili del 15/03/2010, nonché
- ✓ dalle linee guida dello stesso Consiglio Nazionale, é possibile evidenziare con chiarezza gli obblighi degli organi di controllo in tema di antiriciclaggio.

Obblighi del collegio sindacale

A riguardo sarà necessario distinguere :

obblighi degli organi di controllo delle società ed enti destinatari degli obblighi antiriciclaggio;

obblighi dei sindaci delle normali società industriali e commerciali;

obblighi dei sindaci che rivestono anche la funzione di revisori legali dei conti.

Obblighi del collegio sindacale

Doveri degli organi di controllo sui soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio

Sulla base delle previsioni del 1° comma dell'art. 52 per organismi di controllo si intendono:

- il collegio sindacale (a cui ovviamente deve essere equiparato il sindaco unico);
- il consiglio di sorveglianza;
- il comitato di controllo di gestione;
- l'organo di vigilanza di cui all'art.6, comma 1, lettera b del D.Lgs. 231 del 08/06/2007;
- i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio.

Obblighi del collegio sindacale

Tali organi nell'ambito delle relative competenze sono chiamati a segnalare tutte le irregolarità ai fini delle disposizioni antiriciclaggio e antiterrorismo (ivi comprese quelle inerenti l'obbligo di registrazione) di cui siano venuti a conoscenza (art.7 comma 2).

Essi sono altresì tenuti a comunicare, senza ritardi, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o ad un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni sulle operazioni sospette di cui all'art. 41, delle quali abbiano notizia, nonché a comunicare, entro 30 giorni, al MEF le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49 (irregolarità in merito all'uso del contanti, assegni e libretti di deposito) e all'art.50 (conti e libretti a risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia) di cui abbiano notizia (art .52 comma 2).

Obblighi del collegio sindacale

La Banca d'Italia (nota del 20 Febbraio 2009), conformemente alla Circolare Istituto di Ricerca dei Dottori commercialisti n. 16/IR del 15/03/2010, ritiene che tali obblighi siano rivolti solo agli organi delle società in senso stretto e non a tutti quelli che in generale vigilano sulla gestione.

Con comunicato del 06/11/2009, l'UIF, in merito agli organi di controllo degli intermediari finanziari, ha ricordato che le comunicazioni di violazione degli obblighi di registrazione, in tema di antiriciclaggio, devono, da parte degli organi di controllo interni, essere inoltrate alle autorità di vigilanza del settore (Banca d'Italia, Consob).

Obblighi del collegio sindacale

- La violazione degli obblighi di comunicazione previsti dal 2° comma dell'art. 52 è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro ai sensi dell'art. 55 comma 5.
- Gli organi di controllo dei destinatari della normativa antiriciclaggio non hanno l'obbligo di adeguata verifica e registrazione e conservazione dei dati, né obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
- Hanno invece l'obbligo di comunicazioni in merito alla limitazione all'uso del contante e titoli al portatore di cui all'art. 49 del D.Lgs. 231/2007, sempre nei limiti delle relative attribuzioni e competenze.

Obblighi del collegio sindacale

Sindaci (NON REVISORI) di società ed enti non destinatari degli obblighi di antiriciclaggio

- La situazione degli organi di controllo societario, nominati in società non destinatarie degli obblighi antiriciclaggio, è totalmente diversa.
- Per essi, per i consigli di sorveglianza e per i comitati di controllo sulla gestione il comma 3 bis dell'art. 12 prevede un espresso esonero dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati, segnalazione di operazioni sospette.

Obblighi del collegio sindacale

- Le ragioni di tale esclusione sono meglio evidenziate nella relazione di accompagnamento del D. Lgs. 151/2009.
- In essa si legge, relativamente all' accertamento dell'osservanza della legge e dello statuto e alla verifica del rispetto del principio di corretta amministrazione, che i componenti degli organi di controllo, nel rispetto dell'art. 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II Capi I, II, III (identificazione, registrazione e segnalazione) in quanto il controllo avviene ex post cioè quando una ipotetica operazione sospetta è già stata eseguita.

Obblighi del collegio sindacale

- L'interpretazione legislativa non appare del tutto convincente soprattutto per quel che riguarda la segnalazione di operazioni sospette.
- Infatti l'art. 2403 c.c. stabilisce che il collegio sindacale e/o gli altri organi di controllo debbano verificare che gli amministratori rispettino gli obblighi di legge.
- Tuttavia, seguendo le disposizioni dell'art.52 del D.Lgs. 231/2007, essi non sarebbero tenuti ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta allorchè intravedessero, durante i loro controlli, gli estremi di reati perpetrati dagli amministratori.

Obblighi del collegio sindacale

E' ovvio che tale segnalazione, anche se non imposta dal D.Lgs. 231/2007, e quindi non punibile ex art. 57 comma 4 con la sanzione amministrativa dall'1% al 40%, costituirà un decisivo esimente ai fini dell'ipotesi di incriminazione dei sindaci stessi per concorso nel reato degli amministratori di cui agli artt. 110 e 40 del Codice penale.

Obblighi del collegio sindacale

- Rimane ancora il dubbio se i sindaci , privi di funzioni revisione legale dei conti, siano chiamati o meno a controllare e comunicare le limitazioni sull'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'art.49.
- Il dubbio deriva dal fatto che l'esclusione prevista dall'art. 12 esonera gli organi di controllo dagli obblighi di cui al Titoli II, Capi I,II,III, mentre l'art. 49 è contenuto nel Titolo III.
- Sembrerebbe che a tali obblighi siano chiamati i destinatari richiamati dall'art. 51 in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni.

Obblighi del collegio sindacale

- Sull'esclusione del collegio sindacale dai soggetti obbligati alla comunicazione al Mef ed alle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze, delle infrazioni di cui all'art.49, concorda la Commissione Nazionale antiriciclaggio istituita presso il CNDCEC in una nota dell'11 novembre 2009 a commento del D.Lgs. 151/2009 e l'Istituto di Ricerca presso il CNDCEC nella Circolare n. 16/IR del 15 marzo 2013.

Obblighi del collegio sindacale

Obblighi dei Revisori contabili e dei Sindaci revisori

All'adempimento degli obblighi antiriciclaggio sono tenuti tutti coloro che esercitano, sia persone fisiche che società, l'attività di controllo legale dei conti (art.16 D.Lgs. 231/2007).

Obblighi del collegio sindacale

In questi casi, alla stregua dei professionisti di area economico contabile, i revisori sono tenuti a sottoporre i loro clienti ad adeguata verifica, secondo i criteri ordinari, semplificati o rafforzati (nel caso di società quotate) ed alla valutazione del rischio almeno una volta durante il mandato triennale

In capo ad essi è altresì dovuta la registrazione dei dati, le comunicazioni di irregolarità sui trasferimenti di contanti ed emissione di assegni e la segnalazione di operazioni sospette.

Obblighi del collegio sindacale

- Ci si pone la domanda da quando tali obblighi possano considerarsi cogenti.

In relazione alle integrazioni chiarificatrici introdotte dall'art. 16 del D.Lgs. 231/2007 (situazioni in cui scattano gli obblighi di adeguata verifica per il revisore) ed all'art.38 (obblighi di registrazione per i revisori) dal D.lgs. 151/2009, di certo i revisori saranno tenuti ad applicare gli obblighi antiriciclaggio dalla data di entrata di quest'ultimo decreto e cioè dal 4 novembre 2009.

Motivi di prudenza potrebbero consigliare l'applicazione dal 29/12/2007, data di entrata in vigore del D.Lgs. 231/2007.

Obblighi del collegio sindacale

Adeguata verifica della società

L'adeguata verifica dovrà essere effettuata in tutti i casi in cui ci si trovi di fronte ad operazioni di valore indeterminato o indeterminabile e quindi di fatto in tutte le situazioni in cui si svolge la revisione contabile finalizzata al controllo di contabilità societarie di valore non determinato o determinabile (art.16 comma 2 D.Lgs.231/2007)

Obblighi del collegio sindacale

- Al riguardo va chiarito che:
- l'adeguata verifica va posta in essere individualmente da ciascun componente dell'organo collegiale (circolare 16/IR par.3.3);
- la valutazione del rischio e le altre incombenze in tema di adeguata verifica dovranno essere svolte in almeno una circostanza durante il mandato triennale salvo ipotesi di mutamenti della compagine sociale o di operazioni societarie;

Obblighi del collegio sindacale

- l'adeguata verifica dovrà essere svolta seguendo le linee guida dettate dal CNDCEC (si veda anche Documento di ricerca n. 147/2010, Assirevi) ossia solo relativamente agli “aspetti connessi al cliente” (tabella A) escludendo gli “aspetti connessi all'operazione” (lettera B).
- Nel caso in cui vi sia la presenza di Collegio sindacale e di un Revisore esterno, l'adeguata verifica incomberà su quest'ultimo.

Obblighi del collegio sindacale

Registrazione dati in archivio

Tre aspetti vanno evidenziati in merito alla registrazione:

Il primo attiene alla tempistica della registrazione in archivio in merito ai dati della società.

I 30 giorni decorreranno non dalla data di nomina assembleare, ma dalla data di accettazione dell'incarico da parte dell'organo di revisione (art.38 comma 1 bis D.Lgs.231/2007).

Obblighi del collegio sindacale

Il secondo: i dati della società nonché quelli relativi ai rappresentanti legali ed eventualmente ai titolari effettivi della stessa, dovranno essere registrati individualmente da ciascun componente l'organo di controllo.

Obblighi del collegio sindacale

Il terzo è che mentre i revisori con incarichi su enti pubblici dovranno necessariamente optare per l'archivio unico informatico (art.38 comma 1), gli altri (e quindi anche i membri del collegio sindacale incaricato del controllo contabile) potranno utilizzare anche il registro della clientela in formato cartaceo.

Obblighi del collegio sindacale

Comunicazione delle infrazioni ex art 49 del D.Lgs. 231/2007

I revisori essendo organi destinatari delle disposizioni antiriciclaggio sono tenuti alle comunicazioni relative alle irregolarità su contanti ed assegni poste in essere dalla società sottoposta a controllo.

Secondo l'orientamento ministeriale invero mai formalizzato, la comunicazione delle irregolarità deve essere eseguita dal collegio attraverso il proprio presidente, delegato ad esprimere la volontà dell'organo di controllo legale dei conti.

Obblighi del collegio sindacale

Il sindaco che intenda esprimere il proprio dissenso avrà il diritto di farlo iscrivere a verbale, indicandone i motivi, con facoltà di riferire agli organi aziendali rispetto alla maggioranza del collegio.

Il sindaco di minoranza che metta a verbale la volontà di effettuare la comunicazione e di non averla potuta effettuare per l'opposta volontà della maggioranza, non potrà essere suscettibile di sanzione, che, ricordiamo, è al minimo di 3.000 euro.

Obblighi del collegio sindacale

Segnalazione di operazioni sospette

Sui revisori grava infine l'obbligo principale di tutta la disciplina antiriciclaggio cioè quello di segnalare, ai sensi dell'art.41, le operazioni sospette.

Anche questi ultimi, come i professionisti, sono tenuti a trasmettere eventuali segnalazioni all'Uif esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite nel provvedimento emanato dall'Unità di informazione Finanziaria il 04 maggio 2011.

MEF: Obblighi del collegio sindacale

Nel caso in cui sia presente un collegio sindacale incaricato anche della revisione legale dei conti la segnalazione non dovrà essere effettuata, a parere del MEF, da ogni singolo membro ma dal presidente dell'organo, quale rappresentante dello stesso.

MEF: Obblighi del collegio sindacale

Alcune risposte del MEF:

Modalità individuale o collegiale di predisposizione delle segnalazioni operazioni sospette?

A parere del MEF, il collegio sindacale, non incaricato della revisione della società, non è destinatario di uno specifico obbligo di segnalazione, ma individualmente deve segnalare l'inadempimento al titolare dell'attività, al legale rappresentante o al delegato della società stessa.

MEF: Obblighi del collegio sindacale

Eventuali verbalizzazioni del dissenso da parte di uno dei componenti del collegio sindacale, può rilevare ai fini delle sanzioni eventualmente irrogate in capo a quest'ultimo?

A parere del MEF, attesa la sanzionabilità penale dell'obbligo a carico del singolo sindaco, nessuna valenza esimente può essere attribuita alle eventuali verbalizzazioni del dissenso.

MEF: Obblighi del collegio sindacale

I sindaci con controllo contabile rientrano tra i soggetti che devono segnalare al MEF entro 30 giorni la violazione al divieto del trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore?

A parere del MEF, i sindaci devono ritenersi assoggettati all'obbligo di cui all'Art. 51 in quanto iscritti al registro dei revisori

MEF: Obblighi del collegio sindacale

I sindaci senza controllo contabile rientrano tra i soggetti che devono segnalare al MEF entro 30 giorni la violazione al divieto del trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore?

A parere del MEF, NON si esclude in capo al collegio sindacale l'obbligo ex Art. 51 anche se difficilmente i sindaci possono verificare le transazioni in contanti, senza una verifica contabile che può consentire di accertare il corretto svolgimento

Limitazione all'uso del contante

LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE

Dott.ssa Rosalba Basini



Limitazione all'uso del contante

Obbligo di segnalazione da parte dei professionisti dei trasferimenti di denaro contante per importi superiori a 1000,00 euro anche se frazionati.

Il divieto opera anche quando tale limite viene superato cumulando le diverse specie di mezzi di pagamento (denaro, libretti di deposito al portatore, titoli al portatore).

Limitazione all'uso del contante

- N.B. : non rientrano nel divieto ed è escluso, dal MEF, l'intento elusivo, i trasferimenti ultrasoglia quando le singole rate, di importo superiore a 1000 euro:
 - Siano dovute ad una dilazione fisiologica rispetto alla natura dell'operazione o contrattuale
 - Siano connaturate ad una prassi commerciale
 - Risultino da un accordo scritto tra le parti e stipulato antecedentemente ai pagamenti

Limitazione all'uso del contante

- Il professionista deve monitorare con attenzione alcune situazioni ricorrenti, nelle quali il rischio di violazione dell'art.49 risulta particolarmente elevato:
- Distribuzione di utili dalla società ai soci
- Finanziamenti fra soci e società

MEF: Limitazione all'uso del contante

- Nella circostanza in cui i soci, appartenenti ad una società di persone, prelevano mensilmente in contanti dalle casse della società somme inferiori a 1000,00 a titolo di acconto sugli utili (es: 2 soci prelevano 12 rate mensili di 800 euro ciascuna per un totale di 19.200 euro), il MEF ha ribadito il divieto di operazioni frazionate riservandosi di valutare e di monitorare, di volta in volta, gli eventuali fenomeni di aggiramento della normativa.

Tuttavia a parere del MEF non sussisterebbe violazione se tra un'operazione e l'altra siano decorsi non meno di 7 giorni.

MEF: Limitazione all'uso del contante

- Nel caso di società di capitali, a parere del MEF, non si ha violazione dell'art.49 se si distribuisce ai soci dividendi in contanti in più rate ciascuna di importo inferiore alla soglia di 1000 euro se le distribuzioni avvengono a distanza di oltre 7 giorni l'una dall'altra.

MEF: Limitazione all'uso del contante

Non sussiste violazione dell'art. 49 se i soci erogano alla società, mediante rate costanti di importo sotto la soglia dei 1000 euro, in un breve arco temporale, finanziamenti in contanti se effettuati a distanza di oltre 7 giorni.

MEF: Limitazione all'uso del contante

Per quanto concerne il pagamento dello stipendio in tre tranches costanti a distanza di 10 giorni l'una dall'altra, il MEF sostiene l'inammissibilità anche se le tranches sono inferiori alla soglia di legge a meno che non vi sia un accordo scritto tra le parti o sia una modalità tipica della prestazione gravante sul datore di lavoro.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Dott.ssa Marta Mazzucchi

FOCUS: Adeguata verifica della clientela

1. Verificare se la prestazione richiesta è soggetta alla normativa antiriciclaggio
2. Identificare il cliente + scopo/natura della prestazione
3. Verificare requisito oggettivo e soggettivo (adeguata verifica semplificata / rafforzata)
4. Identificare titolare effettivo

FOCUS: Adeguata verifica della clientela

5. Compilare scheda riepilogativa all. A + archivio documenti nel fascicolo della clientela
6. Attribuire punteggio di rischio a cliente e operazione

FOCUS: Adeguata verifica della clientela

Il professionista, al momento dell'accettazione dell'incarico ovvero dopo l'accettazione dell'incarico ma prima dell'esecuzione della prestazione, deve:

- ❑ verificare che la prestazione professionale faccia scattare gli obblighi in capo al professionista di adeguata verifica del cliente:
 - prestazioni di valore pari o superiore ad € 15.000
 - prestazioni di valore indeterminato o indeterminabile
- ❑ ovvero se trattasi di prestazioni professionali ove non vi sia l'obbligo di svolgere l'adeguata verifica:
 - prestazioni di valore inferiore ad € 15.000
 - prestazioni esonerate per previsione normativa
 - prestazioni escluse dalla normativa antiriciclaggio

FOCUS: Prestazioni SOGGETTE

- 1. tutte le prestazioni professionali fornite dai dottori commercialisti ed esperti contabili di valore pari o superiore ad € 15.000**, ovvero tutte quelle operazioni che hanno come oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità pari o superiori ad € 15.000 anche se effettuate con più operazioni artificialmente frazionate **(Art. 16 lettere a e b)**, quali per esempio:
 - l'assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti;
 - la consulenza per il trasferimento di quote di s.r.l.;
 - la consulenza per la conservazione di beni o aziende;
 - la consulenza su trasferimenti di immobili o di attività economiche;
 - la gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente;

FOCUS: Prestazioni SOGGETTE

2. prestazioni professionali che risultano di valore indeterminato ovvero non determinabile (Art. 16 lettera c), quali per esempio:

- la costituzione di una società;
- la tenuta della contabilità, sia essa ordinaria o semplificata;
- l'assistenza in procedure concorsuali;
- la consulenza continuativa aziendale ed amministrativa;
- la consulenza in materia di contabilità e bilancio;
- la consulenza in materia di impianto ed organizzazione della contabilità.

NB: Si precisa come le prestazioni professionali fornite dai **revisori contabili** siano sempre di valore indeterminato o indeterminabile

FOCUS: Prestazioni ESONERATE

Il professionista è esonerato dagli obblighi di adeguata verifica, mentre rimane l'obbligo a segnalazione dell'operazione sospetta se il valore della pratica è inferiore agli € 15.000.

Il professionista è, altresì, esonerato dagli obblighi di adeguata verifica, mentre rimane l'obbligo a segnalazione dell'operazione sospetta (Art. 12 comma 3), per le seguenti prestazioni professionali:

- ❑ l'attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali;
- ❑ gli adempimenti in materia di amministrazione del personale, quali la preparazione delle buste paga relative ai dipendenti e la tenuta dei libri paga nonché la consulenza collegata a tali adempimenti.

FOCUS: Prestazioni ESONERATE

Il professionista è, invece, **obbligato ad effettuare l'adeguata verifica ma non a fare la segnalazione dell'operazione sospetta** (Art. 12 comma 2), per le informazioni che acquisisce prima, dopo e durante:

- l'esame della posizione giuridica del loro cliente;
- l'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento;
- la consulenza sull'eventualità di intentare o meno un procedimento;
- per i giudizi arbitrali e per le consulenze tecniche di parte.

FOCUS: Prestazioni ESCLUSE

Sono ESCLUSE dall'obbligo di adeguata verifica della clientela e di segnalazione dell'operazione sospetta le seguenti prestazioni professionali:

- l'attività di docenza a corsi e convegni;
- incarico di componente di organi di controllo senza il compito della revisione contabile;
- incarico di sindaco in società o enti senza il controllo contabile;
- incarico di revisore di enti pubblici;
- operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione;
- incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali ovvero di custode giudiziario di beni e aziende;
- la redazione di perizie e consulenze tecniche d'ufficio;
- redazioni di stime giurate su incarico dell'autorità giudiziale;
- pareri giuridici pro-veritate;
- incarico di recupero crediti.

FOCUS: In sintesi

Le casistiche delle prestazioni professionali possibili sono le seguenti:

- ❑ Prestazioni con valore o aventi ad oggetto mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad € 15.000 => **obblighi di adeguata verifica e di segnalazione dell'operazione sospetta**
- ❑ Prestazioni con valore indeterminato o non determinabile => **obblighi di adeguata verifica e di segnalazione dell'operazione sospetta**
- ❑ Prestazioni con valore o avente ad oggetto mezzi di pagamento di importo inferiore ad € 15.000 => **esonero dagli obblighi di adeguata verifica ma non di segnalazione dell'operazione sospetta**
- ❑ Trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali o adempimenti in materia di amministrazione del personale (compresa trasmissione degli F24) => **esonero dagli obblighi di adeguata verifica ma non di segnalazione dell'operazione sospetta**

FOCUS: In sintesi

- Compiti di difesa o rappresentanza in giudizio (anche arbitrati e CTP) => **obblighi di adeguata verifica ma non di segnalazione dell'operazione sospetta**
- Specifiche prestazioni o incarichi => **ESLUSIONE dalla normativa antiriciclaggio (esonero sia dagli obblighi di adeguata verifica che dalla segnalazione dell'operazione sospetta)**

NB: Al di là della tipologia di prestazione e dell'ammontare della stessa, l'adeguata verifica della clientela deve essere **SEMPRE** effettuata quando:

- Vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo;
- Vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti dal cliente.

FOCUS: Adeguata verifica della clientela

Il professionista, al momento dell'accettazione dell'incarico ovvero dopo l'accettazione dell'incarico ma prima dell'esecuzione della prestazione, deve:

- identificare e verificare l'identità del cliente
- verificare il potere di rappresentanza
- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale

=> dichiarazione da parte del cliente mediante compilazione dell'**All. B.1** linee guida CNDCEC

FOCUS: identificazione del cliente

Il professionista al fine di identificare il cliente deve acquisire i seguenti dati identificativi:

- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- per le **persone fisiche** l'indirizzo di residenza o di domicilio, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione valido non scaduto (carta di identità, passaporto, patente di guida, ecc. - **non è valida a tale fine l'autocertificazione sostitutiva**);
- per le **società** la denominazione, la sede legale ed il numero di partita IVA, oltre ad ottenere la documentazione comprovante l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza.

FOCUS: Natura e scopo della prestazione

Il professionista deve acquisire informazioni in merito:

- alla data dell'operazione;
- alla causale dell'operazione;
- all'importo ovvero il valore della prestazione;
- alla tipologia dell'operazione attraverso una descrizione sintetica della prestazione fornita;
- ai mezzi di pagamento previsti.

FOCUS: Allegato B.1

- *In ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.*
- **Cognome e nome:** Bianchi Giuseppe
- **luogo e data di nascita:** Genova, 01/01/1950
- **indirizzo di residenza:** Genova, Via Ripamonti n. 12
- **nazionalità:** Italiana
- **tipo documento d’identificazione:**
- Carta d’identità Passaporto Altro
- **Numero:** XXXXXXXX **rilasciato da:** Comune di Genova
- **data del rilascio:** 02/01/2007 **data di scadenza:** 01/01/2012
- **codice fiscale:** XXXXXXXXXXXXXXXXX
- **Professione/attività svolta:** Imprenditore
- In forma societaria In forma individuale/singola
- **esercitata dal:** Gennaio 1994 **nell’ambito territoriale:** Italiano

FOCUS: Allegato B.1

Dichiaro inoltre

- 1) di richiedere la prestazione professionale per conto della società **Alfa s.a.s**, con sede legale in **Genova, Via XXXXXXXXX**, iscritta al Registro delle imprese di **Genova**, numero di iscrizione **GE/XXXXXXX** e codice fiscale **XXXXXXXXXXXX**, in qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri;
- 2) di costituire di non costituire
- “persona politicamente esposta” ai sensi della lettera o), articolo 1, d.lgs. n. 231/2007 e dell’articolo 1 dell’Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007.
- Che il titolare effettivo
 - costituisce non costituisce
- “persona politicamente esposta” ai sensi della lettera o), articolo 1, d.lgs. n. 231/2007 e dell’articolo 1 dell’Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007.
- 3) che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato professionale sono **relativi alla tenuta della contabilità ed ai connessi dichiarativi**.
- SE NECESSARIO
- 4) che i fondi per eseguire l’operazione oggetto della prestazione professionale richiesta provengono da _____ e, comunque, da attività lecita.
- Genova, 3 Novembre 2014

FIRMA del Dichiarante

MEF: Identificazione del cliente

- E' necessario acquisire il documento di identità del cliente o del titolare effettivo?

A parere del MEF, NON vi è un obbligo espresso di fotocopiare il documento di identità non scaduto e conservarlo nel fascicolo della clientela, ma risulta valida anche la sola acquisizione degli estremi dello stesso

FOCUS: Adeguata verifica della clientela

Il professionista al momento dell'accettazione dell'incarico ovvero dopo l'accettazione dell'incarico ma prima dell'esecuzione della prestazione, deve:

- identificare e verificare l'identità del titolare effettivo

=> dichiarazione da parte del cliente mediante compilazione dell'**All. B.2** linee guida CNDCEC

FOCUS: identificazione titolare effettivo

- Il cliente deve fornire, **ove l'operazione venga effettuata per conto altrui** (come si verifica nel caso di procure o di deleghe) le complete generalità del soggetto per conto del quale l'operazione è compiuta, il così detto "*titolare effettivo*" della prestazione (ed ove possibile acquisire il documento di identità).
- Si definisce il titolare effettivo dell'operazione, nel caso delle società, la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla la società con una percentuale del capitale sociale di almeno il 25% ovvero ne risulta beneficiario.

FOCUS: identificazione titolare effettivo

se il cliente dichiara di **non conoscere le generalità del titolare effettivo**, il professionista non riesce a svolgere l'adeguata verifica.

=> dovrà valutare con attenzione la dichiarazione del cliente ai fini della determinazione del relativo livello di rischio e dell'eventuale obbligo di astensione

FOCUS: situazione limite

Se analizzando l'intera catena di controllo, **nessuno dei soci persone fisiche detiene una quota di partecipazione, diretta o indiretta, eccedente il 25% del capitale sociale del cliente**

⇒ Il professionista dovrà valutare l'esistenza di **altri rapporti in base ai quali le persone fisiche esercitano il controllo sulla direzione del cliente** (ad esempio: patti parasociali, socio di riferimento in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti al capitale sociale, persona fisica che controlla la società che esercita attività di direzione e coordinamento sul cliente).

FOCUS: Allegato B.2

- *Il sottoscritto Giuseppe Bianchi, ai fini dell'identificazione del "titolare effettivo" di cui all'articolo 21, del d.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 2 dell'Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 55 del d.lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale,*

DICHIARO

- *di **agire in proprio** e, quindi, l'inesistenza di un diverso titolare effettivo così come previsto e definito dal d.lgs. 231/2007.*

- *di **agire per conto dei seguenti titolari effettivi***
- *cognome e nome: Bianchi Giuseppe luogo e data di nascita: Genova, 01/01/1950*
- *indirizzo di residenza: Genova, Via XXXXXXXXX codice fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX*
- *estremi documento identificativo: Carta d'identità n. XXXXXXX*

- *cognome e nome: Rossi Anna luogo e data di nascita: Genova, 01/01/1960*
- *indirizzo di residenza: Genova, Via XXXXXXXXX codice fiscale: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx*
- *estremi documento identificativo: carta d'identità n. xxxxxxx*

FOCUS: Allegato B.2

- *di non essere in grado di indicare il titolare effettivo così come previsto e definito dal d.lgs. 231/2007*
- *Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto **dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate** e in particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente, opera. Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo allo Studio professionale ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione. Il sottoscritto, acquisita l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende, altresì, atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal Professionista o dallo Studio professionale in adempimento degli obblighi di legge.*
- *Genova, 3 Novembre 2014*

FIRMA del Dichiarante

MEF: Identificazione del titolare effettivo

- Se il titolare effettivo sia facilmente individuabile dai pubblici registri, l'identificazione può essere svolta dal professionista o è necessario acquisire la dichiarazione scritta del cliente?

A parere del MEF, il titolare effettivo **NON** può essere identificato autonomamente dal professionista in quanto l'obbligo di indicazione è in capo al cliente (ex Art. 21) => sempre necessaria la dichiarazione del cliente

FOCUS: Adeguata verifica della clientela

Il professionista ovvero un collaboratore/dipendente esplicitamente delegato, dopo aver raccolto le informazioni sul cliente e sul titolare effettivo, deve:

- Compilare l'All. A linee guida CNDCEC con tutti i dati riepilogativi sul cliente e sulla prestazione fornita
- Archiviare nel fascicolo della clientela gli allegati B.1 e B.2 firmati dal cliente e l'All. A assieme alla documentazione raccolta

FOCUS: Allegato A

- **DATI RELATIVI AL CLIENTE PERSONA FISICA**
- *COGNOME E NOME:.....*
- *LUOGO E DATA DI NASCITA:.....*
- *INDIRIZZO DI RESIDENZA:.....*
- *CODICE FISCALE:*
- *ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO:.....*

- **DATI RELATIVI AL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA**
- *DENOMINAZIONE: Alfa s.a.s.*
- *SEDE LEGALE: Genova, Via XXXXXXXXXX*
- *CODICE FISCALE: XXXXXXXXXXXX*
- *PARTITA IVA PERSONA GIURIDICA: XXXXXXXXXXXX*

FOCUS: Allegato A

- **DATI RELATIVI AI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ O DELL'ENTE**
- *CARICA O QUALIFICA: socio accomandatario*
- *COGNOME E NOME: Bianchi Giuseppe*
- *LUOGO E DATA DI NASCITA: Genova, 01/01/1950*
- *INDIRIZZO DI RESIDENZA: Genova, Via XXXXXXXXXX*
- *CODICE FISCALE: XXXXXXXXXXXXXXXXX*
- *ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO: Carta d'identità n. XXXXXXXX*
- *POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE: visura camerale*

- **DATI RELATIVI AD ALTRI DELEGATI ALLA FIRMA DELL'OPERAZIONE**
- *INCARICO O QUALIFICA:*
- *COGNOME E NOME: LUOGO E DATA DI NASCITA:.....*
- *INDIRIZZO DI RESIDENZA:..... CODICE FISCALE:*
- *ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO:.....*
- *POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE:.....*

FOCUS: Allegato A

DATI RELATIVI AI TITOLARI EFFETTIVI

- *COGNOME E NOME: Bianchi Giuseppe*
- *LUOGO E DATA DI NASCITA: Genova, 01/01/1950*
- *ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO: Carta d'identità n. XXXXXXXX*
- *INDIRIZZO DI RESIDENZA: Genova, Via XXXXXXXXXX*
- *CODICE FISCALE: XXXXXXXXXXXXX*

- *COGNOME E NOME: Rossi Anna*
- *LUOGO E DATA DI NASCITA: Genova, 01/01/1960*
- *ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO: Carta d'identità n. XXXXXXXX*
- *INDIRIZZO DI RESIDENZA: Genova, Via XXXXXXXXXX*
- *CODICE FISCALE: XXXXXXXXXXXXX*
- **DATI ACQUISITI TRAMITE:**
- *O consultazione di pubblici registri* *O atti o documenti pubblici*
- *O dichiarazione del cliente ex art. 21 d.lgs. 231/2007*
- *O attestazione da parte di terzi ex art. 30 d.lgs. 231/2007* *O altro*

FOCUS: Allegato A

DATI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

- **sintetica descrizione della prestazione professionale richiesta:** viene richiesta la tenuta della contabilità nonché i connessi dichiarativi. Cliente nuovo ma collaborativo.
- **oggetto:** consulenza di carattere ordinario
- **scopo:** adempimenti ordinari
- **valore dell'operazione oggetto della prestazione professionale**
- indeterminato o non determinabile
- pari ad € _____

IDENTIFICAZIONE SVOLTA DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA

IDENTIFICAZIONE SVOLTA DAL DIPENDENTE/COLLABORATORE

- **Cognome e nome:**
- **luogo e data di nascita:****codice fiscale:**
- **incaricato all'identificazione tramite delega attribuitagli dal professionista**
- **Genova, 3 Novembre 2014**
 - **FIRMA del Professionista o del Collaboratore/dipendente**

FOCUS: Adeguata verifica della clientela

Il professionista dopo aver raccolto le informazioni sul cliente e sul titolare effettivo deve:

=> Calcolare il **punteggio di rischio** collegato al cliente ed all'operazione per decidere se può bastare un'adeguata verifica in modalità ordinaria o se è necessario rafforzare i controlli (c.d. adeguata verifica rafforzata)

FOCUS: rischiosità del cliente

Per valutare **la rischiosità del cliente** si devono considerare:



natura giuridica (ditta individuale, associazione professionale, società di persone o di capitali, ecc);



prevalente attività svolta (operazioni normali, di particolare entità o anormali nonché la rischiosità del settore in cui opera il cliente);



comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale (collaborativo o reticente, mancanza della presenza fisica del cliente nella fase iniziale del rapporto, assenza di contatti diretti col cliente);



area geografica di residenza o della sede del cliente (paese che adotta un'appropriata legislazione in materia di antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo).

FOCUS: rischiosità dell'operazione

Per valutare la **rischiosità dell'operazione** si devono considerare:

- tipologia dell'operazione** (ordinaria o straordinaria - compatibilità dell'operazione con le dimensioni del cliente);
- modalità di svolgimento dell'operazione** (con banche o tra privati e mezzi di pagamento utilizzati);
- ammontare dell'operazione** (basso, medio o alto);
- frequenza dell'operazione e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale** (occasionale, poco frequente o frequente);
- ragionevolezza dell'operazione in rapporto all'attività svolta dal cliente** (congruità o non congruità con la situazione patrimoniale o reddituale o finanziaria della società);
- area geografica di destinazione dell'operazione** (paese che adotta un'appropriata legislazione in materia di antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo).

FOCUS: Valutazione finale del rischio

Le linee guida del Consiglio Nazionale definiscono un livello **basso** quello quantificato in un punteggio compreso tra 10 e 30, uno **medio** se compreso tra 31 e 40 ed uno **alto** se compreso tra 41 e 50.

*=> Il professionista visto il **basso** livello di rischio insito nel cliente, deve effettuare gli obblighi di adeguata verifica della clientela **con modalità ordinaria**.*



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

***ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA:
MODALITA' SEMPLIFICATA E
RAFFORZATA***

Dott.ssa Micaela Marini

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

Il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo va valutato in relazione ai criteri di cui all'art. 20 (*Approccio basato sul rischio*)

In esito a tale analisi, il professionista può trovarsi di fronte a tre casi:

- a) non vi è rischio o il rischio è basso;
- b) vi è un rischio elevato o più elevato;
- c) vi è un vero e proprio sospetto ai sensi dell'art. 41 del decreto.

Nel caso a) troveranno applicazione gli obblighi ordinari di adeguata verifica (o quelli semplificati ove ne ricorrano i presupposti).

Nel caso b) il professionista dovrà operare mediante l'applicazione degli obblighi rafforzati di adeguata verifica

Nel caso c) il professionista dovrà astenersi dall'erogare la prestazione professionale ed effettuare una segnalazione di operazione sospetta

FOCUS: Obblighi semplificati

- Ambito di applicazione:

L'art. 25 prevede la possibilità di non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela:

- a determinate categorie di clienti
- a determinate categorie di prodotti

FOCUS: Obblighi semplificati

- **Ambito di applicazione:**

Il professionista deve applicare la modalità semplificata di verifica della clientela in 2 ipotesi:

- **requisito soggettivo** (commi 1 e 3): il cliente è un soggetto che è destinatario degli obblighi antiriciclaggio ed è sottoposto ad obblighi di iscrizione in appositi albi e a vigilanza e controlli da parte delle autorità di settore (per esempio, banche, SIM, SGR, agenti di cambio, ecc.) ovvero trattasi di uffici della pubblica amministrazione (per esempio, comuni, università, ecc.);
- **requisito oggettivo** (comma 6): oggetto della prestazione professionale è uno specifico prodotto finanziario, quale, tra gli altri, un contratto di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro

FOCUS: Obblighi semplificati

Requisiti soggettivi.

Elenco dei soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 25

Soggetto
Banche
Poste italiane Spa
Istituti di moneta elettronica
SIM
SGR
SICAV
Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami vita
Agenti di cambio
Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi
Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB
Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del TUB
Succursali italiane dei soggetti precedentemente indicati aventi sede in uno Stato estero
Succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento
Cassa depositi e prestiti Spa
Confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4, del TUB
Cambiavalute iscritti nell'elenco di cui all'articolo 155, comma 5, del TUB
Enti creditizi o finanziari comunitari soggetti alla direttiva

FOCUS: Obblighi semplificati

Requisiti soggettivi.

Elenco dei soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 25

- gli uffici della pubblica amministrazione, cioè tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
- istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato;

FOCUS: Obblighi semplificati

Requisiti oggettivi.

Ai sensi dell'**art. 25, comma 6**, gli obblighi di adeguata verifica non si applicano in relazione ad una serie di prodotti tassativamente elencati.

Ambito di applicazione della norma:

-nei confronti degli operatori che trattano i prodotti citati nel comma 6

-nei confronti dei professionisti, in caso di prestazione avente ad oggetto i prodotti di cui al comma 6

FOCUS: Obblighi semplificati

Prodotti elencati dal comma 6:

1. **contratti di assicurazione vita** il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro.
2. forme pensionistiche complementari di cui al d. lgs. 252/2005 a condizione che:
 - a. non prevedano forme di riscatto diverse dal riscatto diverse da quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente
 - b. non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;
3. regimi di **pensione obbligatoria e complementare** o sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti
4. **moneta elettronica** quale definita nell'art.1, comma 2, lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non e' ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo e' ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile,
5. qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da uno basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'art. 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, se autorizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze con le modalità di cui all'art.26.

FOCUS: Obblighi semplificati

Portata della semplificazione:

Gli enti e le persone soggette al presente decreto raccolgono comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste in tali commi.

FOCUS: Obblighi semplificati

Portata della semplificazione:

Nei casi contemplati dai commi 1 e 6 dell'art. 25, occorrerà effettuare la prima delle attività in cui consta l'adeguata verifica della clientela:

- **l'identificazione del cliente**
- **la verifica della sua identità**
- **la verifica dell'esistenza del potere di rappresentanza.**

FOCUS: Obblighi semplificati

La semplificazione opera con riferimento alle altre attività in cui consta l'adeguata verifica, che non dovranno, quindi, essere espletate:

- b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità;
- c) richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- d) controllo costante nel corso della prestazione professionale.
- e) registrazione dei dati nell'AUI

FOCUS: Obblighi semplificati

In presenza dei requisiti individuati dall'art. 25 comma 3 (requisiti soggettivi)

Il professionista è esonerato anche dagli obblighi di identificazione del cliente, dalla verifica della sua identità e dalla verifica del potere di legale rappresentanza

FOCUS: Obblighi semplificati

ALTRI OBBLIGHI

Rimangono invece immutati **gli obblighi di conservazione**, nonché **di segnalazione delle operazioni sospette**.

In presenza dei requisiti individuati dall'art. 25, commi 1 **e 3** (requisiti soggettivi), l'obbligo di conservazione avrà ad oggetto esclusivamente i documenti che hanno consentito al professionista di acquisire informazioni sufficienti per stabilire se il cliente ricade nelle ipotesi per le quali è prevista la semplificazione, quelli inerenti la sua identità e l'esistenza del potere di rappresentanza.

In presenza dei requisiti individuati dall'art. 25, comma 6 (requisiti oggettivi), l'obbligo di conservazione avrà ad oggetto esclusivamente i documenti dai quali risulti che l'oggetto della prestazione ricade tra quelli per i quali è prevista la semplificazione.



FOCUS: Obblighi semplificati

Gli obblighi semplificati NON possono applicarsi se:

1. Vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
2. l'identificazione effettuata è inattendibile o non consente di acquisire le informazioni necessarie
3. Il cliente appartiene ad uno Stato terzo nei cui confronti la Commissione europea ha adottato una decisione volta ad accertare che la sua legislazione soddisfi determinati requisiti.

MEF: Obblighi semplificati

Qualora l'incarico professionale provenga da un ente pubblico (provincia, comune, ecc.) il professionista è tenuto ad effettuare l'adeguata verifica secondo la modalità semplificata?

Il MEF ha precisato che quando il cliente è un «Ufficio della pubblica amministrazione» di cui all'art. 25 comma 3 del decreto, il professionista è esonerato anche dagli obblighi di identificazione del cliente, dalla verifica della sua identità e dalla verifica del potere di legale rappresentanza

FOCUS: Obblighi rafforzati

Art. 28

Il professionista deve applicare la modalità rafforzata di verifica della clientela in 3 ipotesi:

quando il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso al cliente ed all'operazione è elevato;

quando il cliente non è fisicamente presente;

quando il cliente è una persona politicamente esposta (c.d. PEP) residente in un altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario.

FOCUS: Obblighi rafforzati

- **Identificare e verificare l'identità del cliente** e del potere di rappresentanza nel caso di società, *attraverso controlli approfonditi e tramite documenti, dati o informazioni supplementari*;
- **Identificare e verificare l'identità del titolare effettivo**, con *riscontri documentali*;
- **Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale**, in *maniera più vigile e rigorosa*, con indicazione dei mezzi economici e finanziari per attuare l'operazione;
- **Effettuare un controllo costante nel corso della prestazione professionale**, con una *periodicità maggiore* rispetto a quella prevista nella modalità ordinaria, con verifica della compatibilità delle transazioni concluse durante l'incarico professionale con l'attività del cliente, oltre all'aggiornamento dei documenti/dati acquisiti;
- **Registrare e conservare le informazioni/documentazione acquisita**;
- **Quando il cliente non è fisicamente presente, accertare che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente** presso un ente creditizio

FOCUS: Obblighi rafforzati

RISCHIO PIU' ELEVATO DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Ambito di applicazione

Il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo va valutato in relazione ai criteri di cui all'art. 20 (*Approccio basato sul rischio*)

Cliente non fisicamente presente

Ambito di applicazione

In relazione all'ipotesi del cliente non presente di cui il comma 2 dell'art. 28 impone di:

- Accertarne l'identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari
- Adottate misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva 2005/60/CE.
- Assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente stesso presso un ente creditizio.

Cliente non fisicamente presente

Ambito di applicazione

Quando il cliente non è fisicamente presente, possono verificarsi tre circostanze:

CASO A. il cliente è già stato precedentemente identificato o i dati identificativi risultano da atto pubblico, scrittura privata autenticata, certificato qualificato o dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana – in tal caso trova applicazione l'art. 28, comma 3 e **gli obblighi di adeguata verifica si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente;**

Cliente non fisicamente presente

Ambito di applicazione

Quando il cliente non è fisicamente presente, possono verificarsi tre circostanze:

CASO B. il professionista dispone di attestazione di identificazione rilasciata da uno dei soggetti abilitati – in tal caso trova applicazione l'art. 30 e **gli obblighi di adeguata verifica si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente;**

Cliente non fisicamente presente

Ambito di applicazione

Quando il cliente non è fisicamente presente, possono verificarsi tre circostanze:

CASO C. non si verifica alcuna delle condizioni precedenti – il caso rileva ai fini dell'applicazione degli obblighi di rafforzata verifica.

Cliente non fisicamente presente

CASO A

Ambito di applicazione e verifica

Nel caso di cliente già identificato dal professionista, occorrerà comunque verificare che le informazioni esistenti siano aggiornate (come richiede l'art. 28, comma 3), cioè che:

- i dati identificativi del cliente non siano variati;
- continui a sussistere il potere di legale rappresentanza (nel caso di soggetto che conferisce l'incarico per conto terzi);
- il titolare effettivo individuato a suo tempo non sia nel frattempo cambiato (ad es. in seguito a modificazioni nella compagine della società).

Cliente non fisicamente presente

Se i dati in proprio possesso non sono aggiornati occorrerà procedere all'ordinaria adeguata verifica.

Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui dati identificativi del cliente “**e le altre informazioni da acquisire**” risultino da atto pubblico, scrittura privata autenticata, certificato qualificato o dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana.

Cliente non fisicamente presente

CASO B

Il professionista dispone di un'idonea attestazione, proveniente da uno dei seguenti soggetti:

- **intermediari** di cui all'art. 11 comma DLgs. 231/2007, nonché le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva 2005/60/CE
- **enti creditizi e finanziari** di Stati membri dell'UE;
- **banche** aventi sede legale e amministrativa in Paesi extra UE che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;
- **professionisti** di cui all'art. 12 e iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'art. 13, comma 1, lett.b, nei confronti di altri professionisti.

Cliente non fisicamente presente

Tale attestazione:

- Deve essere idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.
- Può consistere in un bonifico bancario eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione
- Può altresì consistere nell'invio, a mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte di un intermediario che abbia provveduto all'identificazione mediante contatto diretto.

Cliente non fisicamente presente

Il professionista che intende avvalersi dell'attestazione rilasciata da terzi dovrà:

- verificare che l'attestazione provenga da uno dei soggetti abilitati a rilasciarla (ad es. un professionista dovrà indicare i suoi dati identificativi e quelli dell'iscrizione all'albo cui appartiene, un intermediario indicherà i suoi dati identificativi e il numero di iscrizione all'albo cui appartiene, ecc.). L'indicazione di tali dati è anche necessaria perché il professionista possa verificare che non si tratta di soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese;
- verificare che l'attestazione contenga tutti i dati necessari per le attività di identificazione del cliente e del titolare effettivo, nonché di verifica dell'esistenza del potere di rappresentanza;
- richiedere al soggetto attestante di dichiarare che i dati sono aggiornati e che le informazioni comunicate sono esatte.

Cliente non fisicamente presente

CASO C

Ambito di applicazione

L'applicazione degli obblighi rafforzati è dovuta quando il cliente:

- non è fisicamente presente;
- non è mai stato identificato in precedenza dal professionista;
- i suoi dati non sono reperibili da uno dei documenti di cui all'art. 28, comma 3;
- non è disponibile un'idonea attestazione ai sensi dell'art. 30

Cliente non fisicamente presente

CASO C

Il professionista deve comunque porre in essere gli obblighi di adeguata verifica nelle quattro attività individuate dall'art. 18, osservando, nell'adempimento, **una o più** tra le prescrizioni aggiuntive previste dall'art. 28, comma 2, ossia:

- a) **accertamento dell'identità** del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari che, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. a, dovranno comunque provenire da “fonte affidabile e indipendente”;
- b) adozione di **misure supplementari per la verifica** o la certificazione dei documenti forniti o richiesta una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva. Ad esempio, il professionista potrà verificare i dati comunicati attraverso una visura camerale; il decreto non fornisce alcun chiarimento in merito alla “certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva”;

Cliente non fisicamente presente

CASO C

c) **controllo che il primo pagamento relativo all'operazione** sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio. Occorrerà, in tal caso, contattare l'ente creditizio per chiedere il rilascio di una dichiarazione dalla quale risulti che effettivamente il cliente ha un conto presso l'ente medesimo. In tal caso potrebbe essere opportuno richiedere all'ente creditizio il rilascio di idonea attestazione ai sensi dell'art. 30.

FOCUS: Obblighi rafforzati

Se in seguito a tali ulteriori misure, il professionista riesce ad adempiere agli obblighi rafforzati, potrà erogare la prestazione. Se nonostante le ulteriori misure non riesce ad adempiere agli obblighi rafforzati dovrà astenersi dal fornire la prestazione professionale.

FOCUS: Obblighi rafforzati

Persone politicamente esposte

Definizione

La modalità rafforzata di identificazione della clientela si applica nel caso di persone politicamente esposte , cioè **cittadini di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari** (nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami) che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, quali:

- capi di Stato
- capi di Governo
- Ministri e Vice ministri e Sottosegretari
- Parlamentari
- membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette ad ulteriore appello, salvo circostanze eccezionali
- membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali
- ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto livello delle forze armate
- **membri degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza delle imprese possedute dallo Stato**

FOCUS: Obblighi rafforzati

Persone politicamente esposte

Contenuto degli obblighi

In base a tale definizione, il professionista deve quindi verificare se è PEP:

- il soggetto che conferisce l'incarico per sé;
- il soggetto per conto del quale viene conferito l'incarico da parte di un'altra persona fisica.

FOCUS: Obblighi rafforzati

Persone politicamente esposte

Contenuto degli obblighi

A norma del comma 5 dell'art. 28, il professionista deve:

- Stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
- Adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nell'operazione;
- Assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

MEF: Obblighi rafforzati

- Se il cliente dichiara che il titolare effettivo è una persona politicamente esposta, come viene svolta l'adeguata verifica?

A parere del MEF, l'adeguata verifica in tal caso è da effettuare in modalità rafforzata



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

***CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE
DELLE INFORMAZIONI
SUL REGISTRO DELLA CLIENTELA***

Dott.ssa Marta Mazzucchi

La registrazione dei contratti d'affitto

La circolare 36/IR del 3/12/2013 chiarisce due punti relativi alle risposte del MEF sulla registrazione dei contratti di affitto.

I QUESITI POSTI AL MEF

- ❖ OBBLIGO DI REGISTRAZIONE ANCHE PER LA MERA ATTIVITA' DI CONSULENZA inerente a specifiche clausole del contratto?
- ❖ Soglia dei 15.000 euro: è da intendersi l'importo annuale del contratto o della singola rata?

Le risposte del MEF

(primo quesito)

- **L'attività di consulenza e assistenza al cliente nella predisposizione e nella stipulazione di un contratto di locazione immobiliare rientra nella fattispecie prevista dall'art. 12 comma 1 lett c n. 2 del decreto, quindi il professionista è soggetto a tutti gli obblighi antiriciclaggio**
- (sul punto la circolare 36/IR solleva qualche perplessità)

Le risposte del MEF

(secondo quesito)

- Il valore dell'operazione cui riferirsi per verificare se si supera la soglia dei 15.000 è il canone MENSILE ovvero quello periodico nel caso in cui sia pattuita nel contratto di locazione una diversa base di periodicità



Ne consegue che la maggior parte dei contratti di locazione non saranno oggetto di adeguata verifica né di registrazione

Le risposte del MEF

(secondo quesito)

- Gli obblighi antiriciclaggio sorgono nei casi in cui il contratto preveda il pagamento di un canone semestrale o annuale di importo pari o superiore a 15.000 euro

ESEMPIO 1

- Il Sig. Paolo Bianchi deve registrare un contratto di affitto che prevede un canone annuo di euro 18.000 con pagamento mensile



**il professionista che lo assiste
non ha compiti ai fini
antiriciclaggio**

ESEMPIO 2

- Il Sig. Paolo Bianchi deve registrare un contratto di affitto che prevede un canone annuo di euro 18.000 con pagamento annuale.



Il professionista deve provvedere all'adeguata verifica e alla compilazione del registro antiriciclaggio.

REGISTRO ANTIRICICLAGGIO ARCHIVIO UNICO (D.M. 3 Febbraio 2006, n. 143) (Provvedimento Ufficio Italiano dei Cambi 24 Febbraio 2006)		N° Progressivo Cliente 1		Soggetto identificatore MARCO ROSSI	
		Data operazione 24/10/2014		Data registrazione 24/10/2014	
Cognome/Denominazione PAOLO			Nome BIANCHI		Sesso <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Comune di nascita 1 GENOVA		Prov. GE	Data di nascita		Stato
Part. IVA	X	Cod. Fisc.	XXXXXXXXXX		
Indirizzo VIA ROMA 10		Comune GENOVA		Prov. GE	C.A.P. 16100
Documento di riconoscimento <input checked="" type="checkbox"/> Carta Identità <input type="checkbox"/> Patente <input type="checkbox"/> Passaporto		Numero XXXXXX	Rilasciato da COMUNE DI GENOVA		Data rilascio 10/10/2011
Attività svolta 2 REGISTRAZIONE CONTABILE AFFITTO		Valore della prestazione 18.000		Note	
LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO GIURIDICO					
Cognome			Nome		Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Comune di nascita		Prov.	Data di nascita		Stato
Cod. Fisc.			Indirizzo		
Comune		Provincia		C.A.P.	
Documento di riconoscimento <input type="checkbox"/> Carta Identità <input type="checkbox"/> Patente <input type="checkbox"/> Passaporto		Numero	Rilasciato da		Data rilascio
Attività svolta 3		Note			
SOGGETTO TERZO PER CONTO DEL QUALE OPERA					
Cognome/Denominazione			Nome		Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Comune di nascita 4		Prov.	Data di nascita o costituzione		Stato
Part. IVA		Cod. Fisc.			
Indirizzo		Comune		Prov.	C.A.P.
Documento di riconoscimento <input type="checkbox"/> Carta Identità <input type="checkbox"/> Patente <input type="checkbox"/> Passaporto		Numero	Rilasciato da		Data rilascio
Attività svolta 5		Note			

1 Solo per le persone fisiche (Anno, Mese, Giorno)


2 Descrizione sintetica, con riferimento alla tabella "Prestazioni" del regolamento dell'Ufficio Italiano Cambi (Vedi 2ª di copertina del registro).

3 Vedi nota 2.

4 Vedi nota 1.

5 Vedi nota 2.

FIRMA (Sigla)



REGISTRO ANTIRICICLAGGIO ARCHIVIO UNICO (D.M. 3 Febbraio 2006, n. 143) (Provvedimento Ufficio Italiano dei Cambi 24 Febbraio 2006)	N° Progressivo Cliente <u>1</u>		Soggetto identificatore <u>MARCO ROSSI</u>	
			Data operazione <u>24/10/2014</u>	Data registrazione <u>24/10/2014</u>
Cognome/Denominazione <u>PAOLO</u>		Nome <u>BIANCHI</u>		Sesso <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Comune di nascita <u>GENOVA</u>		Prov. <u>GE</u>	Data di nascita _____ Stato _____	
Part. IVA <u>X X X X -</u>	Cod. Fisc. <u>X X X X X X X X X X</u>		Natura giuridica _____	
Indirizzo <u>VIA NINA 10</u>		Comune <u>GENOVA</u>	Prov. <u>GE</u>	C.A.P. <u>16100</u>
Documento di riconoscimento <input checked="" type="checkbox"/> Carta Identità <input type="checkbox"/> Patente <input type="checkbox"/> Passaporto <input type="checkbox"/> _____		Numero <u>X X X X X X</u>	Rilasciato da <u>COMUNE DI GENOVA</u>	Data rilascio <u>10/12/2011</u>
Attività svolta ² <u>REGISTRAZIONE CONTRATTI AFFITTO</u>		Valore della prestazione <u>18.000</u>	Note	

REGIME SANZIONATORIO

QUESITO POSTO A MEF E GDF

- Nell'ipotesi di **irregolarità multiple** può il soggetto avvalersi dell' art. 81 c.p. commi 1 e 2? (concorso formale; reato continuato)

Art. 81 c.p.

Concorso formale. Reato continuato

- Comma 1

E' punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

- Comma 2

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa disposizione di legge.

REGIME SANZIONATORIO

- L'art. 55 comma 4 del Dlgs 231/2007 prevede l'applicazione di una multa da 2.600 a 13.000 euro a carico di chi **omette** la registrazione o la effettua **in ritardo** o in **modo incompleto**

La risposta del MEF

- **Secondo il MEF compete esclusivamente al giudice penale ravvisare l'esistenza del vincolo di continuazione**

La risposta della GdF

- Anche secondo la GdF rientra nella insindacabile discrezionalità del giudice che valuterà la gravità del fatto nel rispetto dell'art. 133 c.p.

MEF: Conservazione e registrazione

- E' obbligatorio registrare i dati del titolare effettivo nell'archivio informatico/registro cartaceo?

A parere del MEF non sussiste l'obbligo di registrazione dei dati del titolare effettivo in archivio unico

MEF: Conservazione e registrazione

- In sede di verifica, la consegna del registro della clientela è possibile fornirlo entro 3 giorni dalla richiesta? Tale previsione è possibile anche per l'archivio informatico?

Tale disposizione vale solo per i professionisti che adottano il registro in modalità cartacea

MEF: Conservazione e registrazione

- In caso di cambiamento del tipo di registro utilizzato (da cartaceo a informatico e viceversa o tra sistemi informatici) il professionista cosa è tenuto a fare?

Il professionista deve conservare il cartaceo, fissare una data di passaggio e reinserire nel nuovo sistema solo le prestazioni in corso alla data di passaggio (al fine di poter gestire le variazioni)



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

SEGNALAZIONI DI OPERAZIONE SOSPETTA

Dott.ssa Marta Mazzucchi

FOCUS: segnalazione operazione sospetta

Un'operazione sospetta deve essere segnalata all'UIF se i professionisti “*sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo*”.

Il sospetto è desunto da:

- ❑ caratteristiche, entità, natura dell'operazione;
- ❑ incoerenze rilevate nel corso della prestazione professionale prestata in merito alla capacità economica ed all'attività svolta dal soggetto cui è riferita nonché in base ad altri elementi a disposizione dei segnalanti.

FOCUS: segnalazione operazione sospetta

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati **indicatori di anomalia**.

FOCUS: Termine di prescrizione

- La segnalazione deve essere effettuata senza ritardo ove possibile prima di eseguire l'operazione ed appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto

MEF: Termine di prescrizione

- Esiste un termine di prescrizione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta?

A parere del MEF non vi è un termine entro cui si prescrive tale obbligo, mentre sotto il profilo sanzionatorio rileva che il diritto alla riscossione della sanzione pecuniaria per omessa segnalazione si prescrive in 5 anni dal giorno della violazione

Casistica: cessione di quote di s.r.l.

- La segnalazione di operazione sospetta nel caso di una cessione di quote di srl deve essere effettuata solo dai notai ovvero anche dagli altri professionisti abilitati alla trasmissione dell'atto di cessione al registro delle imprese ?

A parere del MEF, anche i commercialisti ed esperti contabili devono effettuare la segnalazione se maturano un sospetto connesso agli atti di trasferimento di quote di srl